

**CONAI**  
**CIRCOLARI INERENTI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI**

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha diramato tre circolari riguardanti alcune semplificazioni procedurali con decorrenza 1.1.2022.

Le citate circolari hanno per oggetto, rispettivamente.

- Circolare 29.11.2021: Modulo 6.2 Import di imballaggi pieni – Procedura semplificata mediante calcolo forfettario sul fatturato dell’anno precedente. Nuovi valori contributi forfettari per l’anno 2022;
- Circolare 30.11.2021: Modulo 6.6 Bis (da presentare nel 2022, per esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2021) – Nuova soglia di dichiarazione;
- Circolare 1.12.2021: Nuova procedura di esenzione del Contributo Ambientale Conai (ex – ante) riservata ad utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all’esportazione.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI**

Milano, 29 novembre 2021

**Oggetto: Modulo 6.2 Import imballaggi pieni - Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente. Nuovi valori dei contributi forfetari per l'anno 2022.**

A seguito della riduzione dei contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con decorrenza dal 1° gennaio 2022, i valori del contributo forfetario per la procedura in oggetto<sup>1</sup> saranno quelli riportati nella seguente tabella:


Fatturato anno precedente (valori in euro)	Contributo ambientale forfetario (valori in euro)	
	per l'anno 2021	per l'anno 2022
Fino a 200.000	Esenzione totale <sup>2</sup>	
oltre 200.000 – fino a 500.000	280,00	<b>233,00</b>
oltre 500.000 – fino a 1.000.000	559,00	<b>465,00</b>
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000	839,00	<b>698,00</b>
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000	1.118,00	<b>930,00</b>

Pertanto, la dichiarazione per l'anno 2022 - da presentare al Conai dal 1° al 30 settembre 2022 - riporterà i valori sopra citati.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il Numero Verde Conai 800337799 o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale



<sup>1</sup> Circolare Conai del 2 dicembre 2019, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione "Download Documenti" / "Circolari applicative".

<sup>2</sup> Le imprese che nell'anno precedente hanno registrato ricavi fino a 200.000 Euro, presentano la dichiarazione al Conai evidenziando la specifica fascia di fatturato. La dichiarazione presentata (che non comporta alcun addebito da parte del Conai) costituisce una sorta di autodichiarazione per attestare la propria esenzione dalla dichiarazione e dal versamento del contributo fino all'anno successivo a quello in cui è stata superata la soglia di 200.000 Euro.

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 30 novembre 2021

**Oggetto: Mod. 6.6 Bis (da presentare nel 2022, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2021) – Nuova soglia di dichiarazione. Delibera Cda Conai del 4 giugno 2021.**

Si ricorda che le aziende consorziate che hanno esportato imballaggi pieni, già dichiarati al Conai attraverso le procedure semplificate (sul valore delle merci o sulla tara delle stesse) per un importo complessivo annuo fino a 5.000,00 Euro (soglia prevista per l'anno 2020), possono richiedere il rimborso del Contributo (tramite il mod. 6.6 Bis) sulla parte di imballaggi esportata<sup>1</sup>.


Per le esportazioni dell'anno 2021, la soglia del Contributo ambientale Conai dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000,00 a **7.500,00 Euro**, con conseguente estensione degli aventi diritto.

Restano validi gli altri termini e condizioni<sup>2</sup> richiamati nella Circolare Conai del 30 novembre 2017, disponibile nella sezione *Download Documenti/Circolari Applicative* del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Mod. 6.6 Bis aggiornato sarà reso disponibile in tempo utile per la presentazione.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale  


---

<sup>1</sup> In funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia + estero) da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.

<sup>2</sup> Ivi compresa la soglia minima di esenzione (Euro 200,00 per l'anno 2021) per avere diritto al rimborso (vgs. paragrafo 7.4 della Guida Conai).

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 1 dicembre 2021

### **Oggetto: Nuova procedura di esenzione del Contributo ambientale Conai (ex-ante) riservata ad utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all'esportazione.**

Le attuali procedure di esenzione ex-ante ed ex-post (di cui ai moduli 6.5 e 6.6) consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal Contributo ambientale Conai (CAC) per la quota di imballaggi esportati.

Alcuni consorziati (anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali di riferimento) hanno richiesto al Conai di valutare nuove formule di esenzione, **in aggiunta a quelle esistenti (che restano in vigore)**, da riservare esclusivamente agli imballaggi vuoti **acquistati/importati e destinati fin dall'origine all'esportazione**. Sulla base degli approfondimenti svolti dal Gruppo di Lavoro "Semplificazione", il Consiglio di amministrazione del Conai ha dunque deliberato una nuova procedura di esenzione dal CAC, che entrerà **in vigore dal 1° gennaio 2022**, alle condizioni e modalità di seguito riportate.

### CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA NUOVA PROCEDURA

1. gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti dagli utilizzatori per il confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
2. gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
3. gli stessi utilizzatori sono tenuti a conservare la documentazione a supporto dell'effettiva esportazione degli imballaggi a cui è stata applicata la nuova procedura di esenzione.

### MODALITÀ

1. **l'utilizzatore che intende usufruire della nuova procedura in oggetto è tenuto ad inviare ai fornitori un modulo di autocertificazione (Mod. 6.5 esenzione ex ante – Fornitori - Bis) con richiesta di esenzione totale del CAC rispetto alla fornitura o alle forniture di imballaggi aventi fin dall'acquisto la destinazione estera.** Tale modulo – che sarà reso disponibile dal 1° gennaio 2022 – deve essere inviato al fornitore (e al Conai in c/c) prima della fornitura;
2. **i fornitori (produttori/commercianti che ricevono il Mod. 6.5 esenzione ex ante – Fornitori – Bis dagli utilizzatori) sono tenuti ad indicare nella sezione 6.3/Scheda Quantità in Esenzione (allegata alla dichiarazione del CAC – Mod. 6.1 o 6.2) le quantità di imballaggi**

cedute in esenzione dal CAC con relativo codice fiscale del cliente-esportatore, alla stessa stregua delle altre cessioni esenti ad esportatori abituali;

3. **l'utilizzatore non è tenuto ad effettuare conguagli di fine anno** (a differenza di quanto avviene per altri esportatori abituali che si avvalgono del plafond di esenzione tramite il modulo 6.5 Esenzione ex-ante "Conai"), visto che gli imballaggi sono destinati tutti, fin dall'origine, all'esportazione.


Il conguaglio è invece previsto per i soli casi in cui, per sopravvenuti ed imprevedibili eventi, l'esportazione non si verifichi entro l'anno successivo a quello dell'acquisto oppure gli imballaggi siano stati - sempre eccezionalmente - immessi a consumo sul territorio nazionale. Al verificarsi di tali circostanze, sempre che il CAC dovuto a saldo sia superiore alla soglia di esenzione prevista<sup>1</sup> per materiale di imballaggio, anno e procedura, l'utilizzatore è tenuto alla presentazione<sup>2</sup> del modulo 6.5 Esenzione ex-ante "Conai", che sarà opportunamente adeguato e semplificato.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org).

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai **800337799** o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale



---

<sup>1</sup> Indicata nella specifica modulistica pubblicata annualmente.

<sup>2</sup> Tramite il servizio "Dichiarazioni online" disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org).